

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. II LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DELLA STRUTTURA ADIBITA A SPOGLIATOIO PER I LAVORATORI, PRESSO GLI IMPIANTI IN LOCALITA' TORRETTA DI LEGNAGO (VR) – CIG 743722503A

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

tra

LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A., con sede in 37045 Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A, C.F./P.IVA 02430500245, nella persona del Legale Rappresentante – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. ____, C.F. ____, domiciliato per la carica in 37045 Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A (nel prosieguo, per brevità, la “Società”);

e

_____ (nel prosieguo, per brevità, il “Fornitore”).

PREMESSO CHE

- in data _____ veniva inviata la lettera d’invito per l’affidamento dei lavori per la redistribuzione degli spazi interni della struttura adibita a spogliatoio per i lavoratori, presso gli impianti in località Torretta di Legnago (VR), con procedura negoziata ex Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio del minor prezzo;
- alla gara era attribuito il CIG 743722503A;
- agli esiti della procedura di gara l’appalto era aggiudicato al Fornitore, al prezzo netto di € ____ (al netto di IVA);
- il Fornitore, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiva la cauzione definitiva, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, per l’importo di € ____, pari al __% (__ per cento) dell’importo contrattuale, a mezzo di _____, emessa in data _____, dalla società _____;

Il Fornitore presentava polizza assicurativa che copre i danni subiti dalla Società per danneggiamento e distruzione totale o parziale di opere e impianti, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori, stipulata ai sensi e con le forme dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La somma assicurata è di € 500.000 (euro cinquecentomila).La polizza inoltre copre la “Responsabilità Civile verso i Terzi” per un massimale di € 1.000.000 (euro un milione), per tutti i danni causati durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi ed è stata emessa in data _____dalla società _____ -

- in data ____ era inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- era espletata la verifica del possesso dei requisiti prescritti e l'aggiudicazione diveniva efficace;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE, DISPOSIZIONI REGOLATRICI ED ALLEGATI.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'appalto viene concesso dalla Società ed accettato dal Fornitore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, che si richiamano a formarne parte integrante:

- Lettera d'invito;
- Disciplinare di Gara ed allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati;
- Offerta economica e lista delle categorie delle lavorazioni e forniture;
- Elaborati di progetto

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO.

La Società affida al Fornitore, che accetta, lavori per la redistribuzione degli spazi interni della struttura adibita a spogliatoio per i lavoratori, presso gli impianti in località Torretta di Legnago (VR)

I lavori dovranno rispondere ai requisiti dettagliati nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella documentazione allegata.

Ai sensi del DPR 207/2010, art.61, trattandosi di opere generali, i lavori del presente appalto rientrano nella categoria di qualificazione OG1.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura e a corpo. Il quantitativo complessivo presunto potrà variare senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto.

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell'Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

L'importo delle opere da eseguire, soggetto ad IVA ed al netto di quest'ultima, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 2.736,50 euro, è determinato in Euro _____ (euro _____/00).

I prezzi applicati saranno quelli desunti dal Modello B – Offerta Economica (importo complessivo pari a € _____) e dalla Lista delle Categorie sottoscritti dalle parti.

Art. 4 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Per i lavori oggetto del presente appalto, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, sarà riconosciuto l'importo di cui all'offerta economica presentata in fase di gara.

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni, sono quelli contenuti nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

I suddetti prezzi si intendono, al netto dell'IVA, fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di accettazione dei lavori.

Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Società potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, anche pari all'intero corrispettivo fatturato, in pendenza dell'esito del collaudo funzionale.

La fattura, presentata a Stati di Avanzamento Lavori non inferiore a € 40.000,00 sarà liquidata a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Dai suddetti pagamenti saranno decurtate le eventuali penali e sanzioni per disservizi e/o inadempienze come specificato al precedente art.3.

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l'esecuzione dell'appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità.

In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell'organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento ai sensi dell'art.4 del Regolamento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della S.A. del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e fatturazione del Fornitore a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese.

La Società rientra nell'ambito di applicazione del regime c.d. Split Payment.

Art. 5 – DURATA DELL'APPALTO.

Nel cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono previsti 120 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, secondo le norme dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto, in modo che l'intera opera sia compiuta nei termini predetti e non interferisca con le previsioni di gestione dell'impianto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori, salvo che, in quest'ultimo caso, si intenderà procrastinato il termine per l'ultimazione delle opere di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi. È pure riservata alla Stazione Appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione, la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore

Art. 6 – AVVIO DELL'ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, sarà effettuata successivamente alla stipula del presente contratto; il tempo utile per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data di consegna lavori. Tuttavia la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto d'appalto, ai sensi del 1° e 4° comma dell'art. 153 e con le modalità del successivo art. 154 del Regolamento.

L'Impresa con comunicazione del _____, pervenuta in data _____, ha indicato il nominativo del responsabile di cantiere sig. _____, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio; ha comunicato inoltre il nominativo del Responsabile della Sicurezza sig. _____ e del Responsabile della Ditta sig. _____.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori il giorno _____, si è tenuta la prima riunione di coordinamento; successivamente in data _____ l'Impresa ha comunicato la propria proposta di cronoprogramma dei lavori.

Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza CSE in base ad esigenze della Società. Per tali variazioni l'Impresa non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Trattandosi di lavori di breve durata, il programma lavori potrà essere sostituito dalla comunicazione da parte dell'impresa della data di concreto inizio dei lavori stessi.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 120 giorni naturali consecutivi. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

La Direzione Lavori, per i motivi e con le modalità di cui agli art. 158 e 159 del Regolamento LL.PP., si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti fatte salve le previsioni di cui all'art. 169 del Regolamento LL.PP.

Avrà solo diritto alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata della sospensione effettuata.

Eventuali sospensioni dei lavori proposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

L'Impresa comunicherà alla Società, a mezzo raccomandata con A.R., la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori.

La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del Codice Contratti D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 145 comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., la Società applicherà una

penale giornaliera pari a € 95,00 (euronovantacinque/00). Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di oltre venti (20) giorni dalla data indicata nell'ordine, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Impresa, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza, ivi compreso il rimborso dei maggiori costi di affidamento dei lavori a terzi.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dall'Impresa il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

Art. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- le prestazioni degli operai e tecnici qualificati nonché la fornitura degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed ulteriori verifiche che la Direzione Lavori ritenga di effettuare; l'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.
- tutti i trasporti, nell'ambito del cantiere, dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
- lo scarico, nell'area del cantiere, la sistemazione e la distribuzione nei posti di lavoro di tutti i materiali, necessari a dare l'opera finita;
- la fornitura di mezzi d'opera, gruppi elettrogeni, quadri di cantiere e quanto altro si rendesse necessario per la corretta esecuzione delle opere;
- la pulizia del cantiere, e cioè il ricarico, e l'allontanamento, a lavori eseguiti, di tutti i materiali di risulta e di rifiuto, provenienti dalle proprie lavorazioni e lo sgombero delle attrezzature e delle aree occupate;
- predisposizione del fascicolo "as built" da consegnare in copia cartacea e su supporto informatico alla Direzione Lavori.

- completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell'appalto ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati;
- sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento dei lavori secondo le modalità previste, oppure connessi all'esecuzione dell'appalto;
- oneri direttamente o indirettamente derivanti dall'effettuazione del lavoro all'interno di un impianto di trattamento e smaltimento in esercizio, considerando quindi la possibile interferenza con gli automezzi dei conferitori all'impianto e del gestore dello stesso e prevedendo anche la possibilità di lavoro in contemporanea con altre imprese presenti sui luoghi dei lavori addette all'esecuzione di altre opere, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell'appalto.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione così come prescritto all'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente alla società ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. L'impresa si assume l'onere di comunicare

Art. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

Tutto il personale operante nell'esecuzione dell'appalto, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dello stesso, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale della stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico dell'Impresa, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto. L'Impresa è responsabile rispetto alla Società dell'osservanza delle norme anzidette e di tutte quelle in materia di igiene e sicurezza del lavoro da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società. In particolare, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa si impegna ad applicare i contenuti del Piano per la Sicurezza e il Coordinamento e del Piano

Operativo di Sicurezza, questo ultimo redatto e presentato dall'Impresa medesima e a farne osservare il contenuto ai suoi dipendenti ed a quelli di eventuali subappaltatori. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata dalla Società o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza, la Società medesima potrà far sospendere le lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa;

- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; l'Impresa risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell'appalto, o comunque durante l'esecuzione dei lavori;
- l'impresa si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza dei lavori affidati;
- saranno comunque a carico dell'impresa le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società.
- rendere i piani operativi redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano Operativo per la Sicurezza presentato ed eventualmente aggiornato dall'Impresa medesimo;
- l'Impresa si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il proprio responsabile operativo di cantiere e/o il responsabile della sicurezza, ad eventuali incontri formativi sui rischi specifici del luogo in cui l'Impresa opererà. In caso di sostituzione del responsabile di cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro formativo;
- l'Impresa, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, dovrà formare ed informare il proprio personale sui rischi specifici dell'ambiente in cui andrà ad operare.

Per quanto riguarda le ulteriori misure di sicurezza da adottare si rimanda a quanto contenuto nel Piano per la Sicurezza e il Coordinamento.

L'Impresa ha presentato in data _____ il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, come previsto all'art. 96, comma 1 lettera g) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Detto Piano Operativo di Sicurezza deve integrarsi, oltre che con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche con il Piano Operativo di Sicurezza redatto da Legnago Servizi S.p.A. per la realizzazione dell'intero intervento di ripristino della funzionalità della copertura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'impresa può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano per la sicurezza e il Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

E' fatto obbligo all'Impresa di partecipare ad una riunione con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori da tenersi prima dell'effettivo inizio dei lavori. A tale fine la Società comunicherà all'Impresa la data fissata per tale riunione.

Viene fatto divieto all'Impresa di utilizzare le attrezzature ed i mezzi del Committente se non preventivamente autorizzato.

Si evidenzia inoltre che i lavori avverranno con la possibile presenza contemporanea di altre imprese appaltatrici di opere diverse con contratti separati e che le aree di accesso e limitrofe al cantiere sono soggette al transito dei mezzi conferitori all'impianto di trattamento e di scarica e dei mezzi addetti alla gestione di tali impianti.

Art. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento all'Impresa e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Le fatture emesse in conformità all'art.4 dovranno riportare il codice CIG743722503A .

L'Impresa ha dichiarato, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il conto corrente bancario, sul quale verranno registrati i movimenti finanziari relativi al presente contratto d'appalto, e i dati identificativi dei soggetti che sono delegati ad operare sul conto medesimo in data _____

Art. 11 – SUBAPPALTO.

Il subappalto sarà consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara.

(in caso di omessa dichiarazione della volontà di procedere al subappalto: Il Fornitore non dichiarava in sede di gara di voler ricorrere al subappalto e, per l'effetto, nessuna prestazione oggetto del contratto d'appalto potrà essere subappaltata.)

Art. 12 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Direzione Lavori si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, nei casi e con i limiti previsti all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e con le modalità di cui all'art. 161 del Regolamento LL.PP., sia all'atto della consegna dei lavori che in sede di esecuzione, tutte le varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e per l'economia dei lavori, senza che ciò costituisca motivo per l'impresa per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 13 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal responsabile tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari.

La Società ha nominato Direttore dei Lavori l'arch. Mattia Sbampato.

La Società si riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione all'Appaltatore.

L'Impresa ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, indicando i recapiti, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali,

gli ordini verbali o scritti, mediante missiva del _____, nella persona del _____.

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio qualificato rappresentante sul luogo del lavoro, il cui nominativo, residenza, i numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere provvisto, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24 dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza.

Tale rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto e dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

Al rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

Nel caso in cui il Direttore di cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne farà le veci in caso di sua assenza ed anche per esso l'Impresa dovrà fornire quanto previsto dal secondo capoverso del presente articolo

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA.

Il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ dalla compagnia _____, agenzia di _____.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La Società potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa

Art. 15 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione della fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.

A tal fine, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa R.C.T/O. emessa in data _____ dalla compagnia _____, agenzia di _____, con massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro, valida ed efficace per l'intera durata dell'appalto. La Società potrà far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, conseguendo il rimborso per effetto della successiva liquidazione del sinistro, con l'obbligo del Fornitore di rimborsare eventuali costi non liquidati dalla compagnia assicurativa.

Per la polizza assicurativa che copre i danni subiti dalla Società per danneggiamento e distruzione totale o parziale di opere e impianti, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori, la somma assicurata è di € 500.000 (euro cinquecentomila/00).

Tale polizza dovrà restare in vigore dalla consegna dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dall'Impresa, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull'importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore dell'Impresa alla liquidazione del sinistro.

E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

Art. 16 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di

carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.

Art. 17 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti dell'Impresa alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all'Art. 6;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre venti (20) giorni dalla data indicata nell'ordine, di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 7;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 8;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 9;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 10;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 11;
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, questo sarà tenuto al

risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.

Art. 18 – ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori nell'ordine che le verrà prescritto dalla Direzione Lavori senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo per tale titolo. Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati, di volta in volta, dalla Direzione Lavori, con le forme di cui all'art. 152 del Regolamento.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Società dei danni eventuali.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione, anche se riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

Nessuna variante sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori. Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

L'Appaltatore è pienamente responsabile per danni che derivassero alle cose e alle persone a seguito delle lavorazioni effettuate, per fatto proprio e dei propri dipendenti, mantenendo la Società appaltante sollevata da ogni responsabilità.

Art. 19 – MANUTENZIONE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Fatte salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del Codice Civile, l'Impresa è tenuta alla manutenzione di tutte le opere eseguite all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Durante tale periodo l'Impresa è tenuta ad intervenire per eliminare ogni rottura o deterioramento delle opere realizzate.

L'intervento deve avvenire entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta via fax o e-mail. Per ognuno di questi interventi restano a completo carico dell'Impresa i costi di manodopera,

trasferite, parti di ricambio, strutture di accesso ed ogni onere in genere direttamente o indirettamente collegato all'intervento restando inteso che la Società è tenuta indenne da qualsiasi onere.

Qualora l'intervento non fosse eseguito entro le 24 ore, o il maggior tempo concesso dalla Società, la Società procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, andrà a debito dell'Impresa.

La garanzia non opera qualora i guasti fossero dovuti alla normale usura, caso fortuito o di forza maggiore o improprio utilizzo da parte della Società: in tali casi l'onere della prova dell'esclusione della garanzia è a carico dell'Appaltatore.

Per ogni intervento eseguito in garanzia l'Impresa è tenuta a consegnare un "Rapporto di intervento" riportante la descrizione della rottura, la causa presumibile, la riparazione eseguita, i pezzi sostituiti, data e durata dell'intervento.

Il Personale che esegue l'intervento deve essere stato formato ed informato dall'Appaltatore sui rischi e sulle modalità di intervento sulla discarica.

Tale personale deve essere comunque identificabile e di gradimento della Società, che può richiederne la sostituzione in presenza di gravi motivi che saranno comunicati all'Appaltatore.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera la Direzione Lavori ed il Committente procederanno a tutte le verifiche che riterranno opportune per verificare l'esecuzione a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche tecniche dell'opera affidata, tenuto conto di eventuali modifiche o varianti disposte o approvate dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

Qualora nel corso delle verifiche fossero rilevate delle carenze la Direzione Lavori assegnerà all'Impresa un periodo idoneo, comunque non superiore a 7 giorni, per eseguire i necessari interventi di ripristino o adeguamento.

Il mancato rispetto del termine assegnato costituirà inadempienza contrattuale per la quale si procederà ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le verifiche di cui al precedente comma saranno ripetute al completamento degli interventi di ripristino /o adeguamento richiesti.

L'esito positivo delle verifiche di cui sopra e delle altre disposte dalla Direzione Lavori, determineranno l'ordine di prosecuzione nell'esecuzione della posa in opera ma non costituiscono formale accettazione degli stessi.

Art. 20 – SPECIFICHE TECNICHE

Si rimanda all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.2016/679, si informa il Fornitore che:

- le finalità per cui i dati concernenti l'azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
 - compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
 - adempimenti contabili e fiscali;
 - gestione del credito;
 - ricerche di mercato;
 - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l'elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione della gara, o del contratto, o allo svolgimento dell'attività della Società ai seguenti soggetti, in qualità di responsabili esterni del trattamento:
 - professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
 - studi legali;
 - istituti di credito;
 - società di informazioni economiche;
 - società di revisione del bilancio;
 - Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE n.2016/679, la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:

- di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
- la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta, snc – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR). I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

Art. 23 – FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 24 – CODICE ETICO.

La Società Legnago Servizi S.p.A. nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all'indirizzo

<https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a :

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo e registrazione del presente contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Legnago, li ____

Il Fornitore

La Società

Il sottoscritto ____, in qualità di ____ del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, il Fornitore dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO, ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO, ART. 4 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI, ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO, ART. 6 –AVVIO DELL'ESECUZIONE, MODALITA', TEMPI DI CONSEGNA E PENALI, ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 11 – SUBAPPALTO, ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA, ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA, ART. 16 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE, ART. 17 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ART. 19 – MANUTENZIONI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, ART. 23 - FORO COMPETENTE.

Legnago, li ____

Il Fornitore

* * * * *